

Supplemento straordinario n. 1/47

6 dicembre 2023

## **BOLLETTINO UFFICIALE**

### **DEL**

### **PERSONALE**

#### **SOMMARIO**

Decreto dipartimentale n. 1215 del 5 dicembre 2023. Bando del concorso interno, per titoli ed esami, a 89 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Decreto n. 1215 del 5/12/2023 IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 78, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale prevede, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale un concorso interno per titoli ed esami;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 19 giugno 2019, recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 2020, n. 56 "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTE le note a firma del Capo Dipartimento n. 1572 e n. 12651 datate rispettivamente 10 febbraio 2023 e 28 luglio 2023 e del Capo del Corpo datata 11 maggio 2022, con le quali è stato disposto, in ottemperanza a quanto indicato dall'A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) per l'attuazione del principio del once only, un processo di aggiornamento di tutte le banche dati relative i dati anagrafici, titoli di studio, brevetti e corsi di formazione professionali del personale appartenente al C.N.VV.F.

VISTA la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 41911 datata 11 luglio 2023, concernente il numero dei posti da mettere a bando del concorso in argomento per l'accesso al ruolo degli Ispettori Logistico-Gestionali del CNVVF;

#### **DECRETA**

#### Art.1

#### POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a 89 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale



appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <a href="http://vigilfuoco.it">http://vigilfuoco.it</a> ed è consultabile anche nel sito intranet <a href="http://intranet.dipvvf.it">http://intranet.dipvvf.it</a>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

# Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla presente procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo;
- 2) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dai liceo artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, in tutti gli indirizzi, sezioni e opzioni individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici, in tutti i settori e gli indirizzi individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;
- non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;

Non sono ammessi, altresì, coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con motivato provvedimento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.



I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione e devono permanere al momento della riqualificazione.

# Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, sezione Concorso Interno, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando di concorso per il possesso dei requisiti



e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <a href="http://www.vigilfuoco.it">http://www.vigilfuoco.it</a> nonché all'indirizzo intranet <a href="http://intranet.dipvvf.it">http://intranet.dipvvf.it</a>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) ruolo di appartenenza, relativa qualifica e sede di servizio;
- e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'articolo 2 del presente bando, indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato;
- f) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- g) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera e), abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, di cui al successivo articolo 7, indicando tipologia, data di conseguimento, durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati;
- h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- i) lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande.



La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

## Art. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 2020, n. 56.

La Commissione esaminatrice è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

# Art. 5 PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti e verte sulle seguenti materie:



- a) elementi diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) elementi di contabilità di stato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:

- 1) elementi di diritto costituzionale;
- 2) elementi di scienza delle finanze;
- 3) ordinamento del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- 4) ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (art.3, lettera i) e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

#### Art.6

#### MODALITA' E CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, comprensive di sede, giorno e orario, sono rese note con avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it e consultabile anche sul sito intranet http://intranet.dipvvf.it.



Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

### Art. 7 TITOLI E ANZIANITA' DI SERVIZIO

La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, l'anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie ad indirizzo giuridico-economico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50
  - 1. scienze dei servizi giuridici (L 14);
  - 2. scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L 16);
  - 3. scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
  - 4. scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
  - 5. scienze economiche (L-33);
- b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25;
- c) lauree magistrali ad indirizzo giuridico-economico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50
  - 1.giurisprudenza (LMG/01);
  - 2. scienze dell'economia (LM-56);
  - 3. scienze della politica (LM-62);
  - 4. scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
  - 5. scienze economico-aziendali (LM-77)
- d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75;
- e) master universitario di I livello: punti 0,20;
- f) master universitario di II livello: punti 0,30;



- g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,50;
- h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettera a) e c): punti 0,50.

  Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

I punteggi dei titoli di studio di cui al paragrafo precedente, sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo, pari a punti 4,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea.

Sono ammessi a valutazioni i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materia attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori logistico-gestionali. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di 36, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non è valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente.

A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione della stessa.



## Art. 8 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.

L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità di punteggio, nell'ordine, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio, e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Il citato decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <a href="http://www.vigilfuoco.it">http://www.vigilfuoco.it</a>. ed è consultabile, anche, sul sito intranet <a href="http://intranet.dipvvf.it">http://intranet.dipvvf.it</a>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

### Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

MODULARIO INTERNO - 269 MOD. 3 PC



L'interessato gode del diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, cancellazione degli stessi nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

### Art. 10 ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

# Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO f.to Franceschelli